



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma

Roma,

Partenza N.

Tipo Affare Cs /19 Sez. A.G.

Avv. Gianna Galluzzo

Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota d' DICA-0034433-P- del 13/12/2021

PEC

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

Segretariato Generale

Dipartimento per il Coordinamento
amministrativo

Ufficio per le attività di indirizzo
politico-amministrativo

Servizio per gli affari amministrativi
e la vigilanza

segreteria.dica@mailbox.governo.it

00182 R O M A

Oggetto: Richiesta di parere. **Nomina arch. Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club d'Italia – AeCI per il quadriennio 2021-2024.**

1. Il quesito

Con la nota in epigrafe è stato chiesto un parere in ordine alla portata della previsione di cui dell'art. 2, della legge n. 8 del 2018, recante "*Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle Federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche del Comitato italiano paralimpico (CIOP), nelle Federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica*", nella parte in cui, nel modificare l'articolo 16, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 aggiungendovi il comma 2, stabilisce che "*Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati*" e ai suoi effetti sulla disposizione di cui all'articolo 26 comma 2 dello Statuto dell'Aero Club Italia (approvato con DPR 18 marzo 2013, n. 53), che prevede, invece, "*Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati*"

2. I fatti rilevanti

Codesta Presidenza ha rappresentato, infatti, che l'arch. Giuseppe Leoni è stato nominato Presidente dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio olimpico 2005-2009, per il quadriennio olimpico 2013-2017 e, infine, per il quadriennio olimpico 2017-2021. Nel periodo intercorrente dal 2010 al 2013 lo stesso arch. Giuseppe Leoni ha ricoperto funzioni di Commissario straordinario.

Lo svolgimento di dette ultime funzioni avrebbe interrotto, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8693 del 2019, la continuità dei mandati



Avvocatura Generale dello Stato

presidenziali “per la provenienza della nomina ...dall'esterno dell'Ente pubblico, anche laddove la persona fisica nominata dall'Autorità governativa vigilante sia la stessa”.

Con nota n. 31572 del 30 agosto 2021, il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha proposto il rinnovo del mandato di presidente all'arch. Giuseppe Leoni per il quadriennio olimpico 2021-2024, corredando la proposta medesima con la nota n. 20010 del 1° luglio 2021, con la quale l'Aero Club d'Italia, con delibera assembleare n. 5 del 26 giugno 2021, ha designato l'arch. Giuseppe Leoni in qualità di Presidente dell'Ente medesimo.

L'arch. Leoni, pertanto, si troverebbe ad assumere per la quarta volta il mandato presidenziale, senza, tuttavia, incorrere – alla luce dell'interpretazione fornita nella citata sentenza n. 8693/2019 del Consiglio di Stato – nel divieto statutario, che è come già visto riferito ai soli quattro mandati consecutivi.

Come evidenziato anche da codesta Amministrazione, la sopravvenuta legge 11 gennaio 2018, n. 8, in vigore dal 13 febbraio 2018, recante “*Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle Federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche del Comitato italiano paralimpico (CIOP), nelle Federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica*”, ha previsto, all'articolo 2 che “..... Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati....”

La disposizione in esame prevede, tuttavia, sempre nel medesimo comma “*Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina*”.

Il successivo articolo 6, comma 2, della legge n. 8 del 2018, prevede che “entro sei mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge”.

Per contro, il già richiamato articolo 26, comma 2, dello Statuto prevede esclusivamente “*Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati*”.

Viene riferito ancora che il CONI ha provveduto a modificare il proprio Statuto approvato con DPCM 26 aprile 2021.

3. Analisi del quesito

Ciò premesso occorre evidenziare che l'Aero Club Italia, come stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 340, del 29/05/1954, recante “*Riordinamento dell'Aero*”



Avvocatura Generale dello Stato

Club d'Italia” “è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa”.¹

L'articolo 8, espressamente prevede che la vita dell'Aero Club sia disciplinata da apposito Statuto approvato “con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro”.

Il Consiglio di Stato con il parere 02366/2012 del 18/05/2012 - citato anche nelle premesse dello Statuto attualmente vigente - ha rilevato che “l'atto di approvazione dello Statuto dell'ente AeCI assume carattere sostanzialmente normativo (come chiarito con il parere n. 9643/2004 del 30 luglio 2004) e, quindi, resta assoggettato alla disciplina dell'articolo 17, comma 25, lettera a), della legge n. 127 del 1997 e dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (commi 2 e 4)”.

Lo Statuto prevede, poi, per l'adozione delle modifiche, una specifica procedura regolata dall'articolo 49 in forza del quale “Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dall'Assemblea Straordinaria. Le proposte di modifica sono inviate dal Presidente dell'Aero Club d'Italia al Consiglio Federale per l'espressione del parere di cui all'art. 25, comma 2, n. 29 e, quindi, sottoposte, entro i successivi sessanta giorni, all'approvazione dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea adotta le modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente. Per la valida costituzione dell'Assemblea sulle deliberazioni relative a tali modifiche, occorre l'intervento di almeno 3/4 dei componenti dell'Assemblea stessa. Tali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche dello Statuto, adottate dall'Assemblea, sono approvate nella stessa forma del presente Statuto.”

La sopravvenuta legge 11 gennaio 2018, n. 8, pur prevedendo, all'art. 2, comma 2, una riduzione nel numero dei mandati conferibili e, pur imponendo l'adeguamento degli Statuti delle Federazioni alle disposizioni ivi previste, stabilisce uno specifico meccanismo (diffida e successiva nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina) per rendere effettive le suddette disposizioni.

In altri termini, la norma di legge sopravvenuta pur costituendo, ad avviso della scrivente, una norma imperativa che risponde ad un interesse di carattere generale in ordine alla rotazione degli incarichi, nel prevedere una specifica procedura in caso di mancato adeguamento degli Statuti, anche a tutela dell'autonomia delle organizzazioni sportive, non consente di ritenere che essa operi una sostituzione automatica della disposizione dello Statuto in contrasto con essa.

In questa situazione ad avviso della Scrivente, ferme restando, come precisato anche da codesta Amministrazione, “le eventuali iniziative ex art. 6, comma 2, della legge n. 8/18, conseguenti al mancato adeguamento dello Statuto dell'Aero Club alle previsioni normative, ovvero, in ipotesi, iniziative ulteriori da parte delle Amministrazioni vigilanti, ivi

¹ L'art. 5, L. 30 gennaio 1963, n. 141, ha attribuito la vigilanza sull'Aero Club d'Italia e sullo sport aereo al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile (ora MIMS), di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo.



Avvocatura Generale dello Stato

incluso l'eventuale commissariamento dell'ente", la clausola dello Statuto può ritenersi tuttora efficace.

Resta, tuttavia, da considerare che la non conformità dello Statuto alla disposizione di legge potrebbe, comunque, determinare l'eventuale illegittimità, per violazione di legge, deducibile da chiunque vi abbia interesse, di un eventuale provvedimento adottato sulla base della previsione statutaria non adeguata.

L'Avvocato Generale dello Stato
Gabriella Palmieri Sandulli